



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

Città Metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO ISEE  
PER LA DISCIPLINA E MODALITÀ  
DEGLI INTERVENTI E DELLE PRESTAZIONI  
DEI SERVIZI SOCIALI  
E DEI SERVIZI EDUCATIVI**

*ALEGATO N. 1 C.C. 55 DEL 19.12.2018*





# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

Art. 35 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio	pag. 21
<b><u>Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane e dei minori</u></b>	
Art. 36 – Progetto individuale	pag. 21
<i>(C) Servizio di assistenza domiciliare (in breve SAD)</i>	
Art. 37 – Servizio di assistenza domiciliare – Definizione	pag. 22
Art. 38 – Destinatari	pag. 22
Art. 39 – Partecipazione degli utenti al costo del servizio	pag. 22
<i>(D) Assegno di cura per il mantenimento della persona anziana a domicilio</i>	
Art. 40 – Assegno di cura – Definizione e durata	pag. 22
Art. 41 – Destinatari e partecipazione degli utenti al costo del servizio	pag. 23
<i>(E) Pasti al domicilio e collettivi</i>	
Art. 42 – Pasti al domicilio e pasti collettivi – Finalità e destinatari	pag. 24
Art. 43 – Quota di contribuzione	pag. 24
<i>(F) Trasporto sociale</i>	
Art. 44 – Trasporto sociale – Definizione e finalità	pag. 24
Art. 45 – Quota di contribuzione	pag. 25
<i>(G) Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria per disabili</i>	
Art. 46 – Prestazioni agevolate di natura socio – sanitaria per disabili	pag. 25
<i>(H) Servizio di assistenza domiciliare educativa</i>	
Art. 47 – Servizi di assistenza domiciliare educativa	pag. 25
Art. 48 – Destinatari	pag. 26
Art. 49 – Quota di compartecipazione	pag. 26
<b><u>Parte Quinta: Servizi educativi comunali</u></b>	
Art. 50 – Asilo Nido	pag. 26
<i>Spazio di socializzazione e Gruppo gioco</i>	
<i>(I) Spazio di socializzazione</i>	
Art. 51 – Spazio di socializzazione – Definizione	pag. 27
Art. 52 – Quota di compartecipazione	pag. 27
<i>(L) Gruppo Gioco</i>	
Art. 53 – Gruppo Gioco – Definizione	pag. 27
Art. 54 – Quota di compartecipazione	pag. 27
<i>Ristorazione scolastica</i>	
Art. 55 – Servizio di ristorazione scolastica – Definizione e finalità	pag. 27
Art. 56 – Quota di contribuzione	pag. 28
<i>Trasporto scolastico</i>	
Art. 57 – Trasporto scolastico	pag. 28
Art. 58 – Quota di contribuzione	pag. 28
<b><u>Parte Sesta: Disposizioni finali</u></b>	
Art. 59 – Sviluppo del sistema informativo	pag. 28
Art. 60 – Pubblicità	pag. 28
Art. 61 – Entrata in vigore. Abrogazioni. Regolamentazione dei servizi conferiti all'ambito del rhodense.	pag. 29



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

## **Normativa di riferimento**

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991 n. 176;
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009 n. 18;
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale";
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55 convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983";
- Legge 07 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997 n. 59";
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- Legge 08 novembre 2000 n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa";
- D.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio - sanitarie";
- D.P.R. 03 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 - 2003";
- Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Legge 05 giugno 2003 n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Art. 38 D. L. 31 maggio 2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010 n. 122;
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE";
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente";
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159";
- Legge 26 maggio 2016 n. 89 conversione in legge del D.L. 29.03.2016 n. 42 recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
- Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- Legge Regionale 20 marzo 1980 n. 31 "Diritto allo studio - Norme di attuazione";



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

- Legge Regione Lombardia 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004 n. 34 “Politiche regionali per i minori”;
- Legge Regione Lombardia 12 marzo 2008n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24 febbraio 2012;
- Regolamento applicativo dell’ISEE: disciplina e modalità degli interventi e delle compartecipazioni ai servizi sociali dei Comuni del Rhodense approvato con Deliberazione di C.C. n. 7 del 07 febbraio 2018;
- Regolamenti comunali per l’erogazione di contributi relativi a ricoveri in strutture residenziali e semi residenziali per persone disabili, approvati con Delibere di C.C. n. 9 e 8 del 07 febbraio 2018;
- Statuto del Comune di Pregnana Milanese;
- Regolamento comunale recante norme relative al procedimento amministrativo, approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 30 gennaio 1998;
- Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, approvato con Delibera di G.C. n. 151/2005.



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

\*\*\*\*\*

## Parte Prima: PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

- 1.1 Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni dei servizi sociali e dei servizi educativi comunali.
- 1.2 Per servizi sociali (di seguito "**Sevizi Sociali**") si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento nonché di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- 1.3 Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
- 1.4 Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei propri bisogni ed esigenze territoriali.
- 1.5 Per servizi educativi (di seguito "**Servizi Educativi**") si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento nonché di prestazioni professionali destinate ad assicurare alle famiglie l'adeguato sostegno ai fini dell'accesso ai servizi per l'infanzia, ed a quelli necessari al godimento del diritto allo studio per bambini e ragazzi nel periodo di vita che intercorre dalla nascita all'età prevista per l'obbligo formativo, oltre che il funzionamento dei servizi stessi.

### Art. 2 - Finalità del Regolamento

- 2.1 Nello spirito dei diritti di cittadinanza sanciti dalla Costituzione e nell'ambito del complesso ed articolato sistema integrato di interventi e servizi sociali che competono agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, il Comune detiene competenze proprie strategiche in materia di assistenza e di protezione sociale.
- 2.2 La finalità del presente regolamento è, pertanto, quella di assicurare ai cittadini residenti il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
- 2.3 Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono, di promuovere il benessere dei cittadini e la migliore qualità della vita, anche prevenendo fenomeni di:
  - emarginazione sociale;
  - devianza;
  - rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia;
  - secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati che hanno titolo ad esserne parte attiva;
- 2.4 Tali interventi devono garantire il rispetto della dignità della persona e la riservatezza sulle informazioni che la riguardano.
- 2.5 Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno.



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

## **Art. 3 - Finalità degli interventi e dei servizi sociali ed educativi**

**3.1** Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali recependo, ove esistenti, le decisioni assunte, nelle sedi competenti, unitamente agli altri comuni dell'ambito del rhodense.

**3.2** Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:

- prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e integrarsi nell'ambito familiare e sociale, e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
- garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
- sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento a quelli a rischio di emarginazione;
- promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti, finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
- assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
- evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale;
- sostenere la famiglia e la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;
- favorire con i servizi educativi lo sviluppo fisico, psichico e sociale del bambino nei primi sei anni di vita e fino all'accesso all'istruzione secondaria di primo grado, perseguendo l'uguaglianza di opportunità educative;
- concorrere all'effettiva attuazione del diritto allo studio per assicurare agli alunni la piena partecipazione all'attività scolastica e a quella educativa nelle diverse forme che possono essere offerte, garantendo la qualità dei servizi e la complementarietà con tutti gli ambiti educativi e formativi culturali e sportivi.

## **Art. 4 - Destinatari dei servizi sociali**

**4.1** In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie afferenti al Comune di Pregnana Milanese:

- a) i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) domiciliati e/o temporaneamente presenti sul territorio comunale;
- b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune; i profughi; i rifugiati; i richiedenti asilo; gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

condizioni di salute e sociali del minore;

d) i minori italiani e stranieri residenti nel Comune o presenti sul territorio comunale che si trovano in situazione di bisogno.

Per le persone temporaneamente presenti sul proprio territorio, il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale che riguardano le stesse, comunicandolo preventivamente ai comuni e agli stati di competenza e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti, riservandosi anche di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

## **Art. 5 - Priorità di accesso ai servizi**

- 5.1** In attuazione dell'articolo 13, lettera f), della legge regionale n. 3/2008 i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono così definiti:
- per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio;
  - per l'accesso in emergenza, per misura di pronto intervento assistenziale.
- 5.2** Accedono prioritariamente alla rete delle unità di offerta sociali del Comune le persone che si trovano in condizione di povertà o con reddito insufficiente, le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione.
- 5.3** Il Comune pone particolare attenzione all'accesso prioritario ai propri interventi, nel rispetto delle risorse disponibili, anche a:
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori a carico;
  - nuclei familiari con almeno tre figli.
- 5.4** Promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con A.S.S.T., l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo al Comune, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
- non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
  - inabilità o disabilità;
  - patologia psichiatrica stabilizzata;
  - patologie terminali e croniche invalidanti;
  - infezione da HIV e patologie correlate;
  - dipendenza;
  - condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
  - condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.
- 5.5** Nel caso di interventi disposti dall'Autorità Giudiziaria il Servizio Sociale comunale eseguirà l'intervento conformemente alle prescrizioni dettate dall'Autorità stessa, se sufficientemente dettagliate, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.

\*\*\*\*\*

## **Parte Seconda: Modalità di accesso ai servizi**

### **Art. 6 - L'accesso alla rete dei servizi**

- 6.1** Il Servizio Sociale comunale predispone ogni attività necessaria alla presa in carico del richiedente, con lo scopo di:
- garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie del Comune e dell'Ambito;





# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

- orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie nonché fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
  - assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.
- 6.2** Al momento dell'accesso ai servizi, all'interessato sono espressamente comunicati in conformità alla vigente regolamentazione:
- il responsabile della procedura, le fasi e i termini di conclusione del procedimento di valutazione della richiesta di accesso e della correlata situazione di bisogno;
  - i diritti riconosciuti in merito all'accesso informale e formale agli atti;
  - l'informativa relativa al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
  - le modalità e gli strumenti per la presentazione agli uffici comunali di istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
  - le modalità con cui, secondo il vigente regolamento comunale, devono essere presentati reclami, suggerimenti, segnalazioni.

## **Art. 7 - Attivazione del servizio**

### ***Attivazione su domanda***

- 7.1** L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio - come definito al precedente art. 5 - da parte del soggetto interessato, o da suo delegato o, in caso di persone minori o incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
- 7.2** Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune predisporrà di volta in volta il modello di domanda da utilizzare per l'accesso allo specifico servizio richiesto.  
La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241 del 1990.
- 7.3** La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dal Comune di residenza o domicilio, che rilascia l'attestazione dell'avvenuta ricezione e comunica all'interessato le informazioni relative allo svolgimento del procedimento e all'utilizzo dei dati personali.
- 7.4** Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

### ***Attivazione d'ufficio***

- 7.5** I Servizi Sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:
- adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
  - presenza di minori privi di adulti di riferimento;
  - situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
  - invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

- 7.6** L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati quali, a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

## **Art. 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno**

- 8.1** Il Servizio Sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno, sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento. Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;
- la situazione familiare;
- il contesto abitativo e sociale;
- la situazione lavorativa;
- la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del Servizio Sociale;
- la disponibilità di risorse da parte della famiglia;
- la disponibilità personale di risorse di rete;
- la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
- la capacità di assumere decisioni;
- la capacità di aderire al progetto concordato.

È considerato elemento aggravante la condizione di bisogno, la presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento.

- 8.2** La valutazione della situazione economica è elaborata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

## **Art. 9 - Valutazione multi professionale sociosanitaria**

- 9.1** In caso di bisogni complessi che richiedono per loro natura una valutazione multi professionale di carattere sociosanitario, il Servizio Sociale comunale invia ad A.S.S.T (Azienda Socio Sanitaria Territoriale) la richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti, e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con la stessa; tutto ciò alla luce di quanto previsto dai protocolli territoriali e dalle intese conseguenti alle disposizioni regionali.

## **Art. 10- Esito del procedimento**

- 10.1** Accertata la situazione di bisogno e preso in carico il richiedente, il Servizio Sociale comunale predispone un programma personalizzato di intervento denominato "*progetto/contratto sociale*", concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

- 10.2** Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che, all'interno del contratto sociale, definisce:

- gli obiettivi del programma;
- le risorse professionali e sociali attivate;



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

- gli interventi previsti;
  - la durata;
  - gli strumenti di valutazione;
  - le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
  - le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
  - i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
- 10.3** La sottoscrizione del progetto personalizzato da parte dell'interessato, o di un suo rappresentante, e del Servizio Sociale comunale è condizione necessaria per l'avvio delle attività ivi previste.
- 10.4** Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa ed i riferimenti da contattare per ricevere informazioni circa gli aggiornamenti.
- 10.5** In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.
- 10.6** Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

## **Art. 11 - Accesso ai servizi in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata**

- 11.1** Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale nonché per casi di interventi di assistenza una tantum e di modesta entità, il Servizio Sociale comunale accerta la situazione di bisogno sulla base delle informazioni disponibili e, entro e non oltre i 5 (cinque) giorni successivi all'accertamento effettuato, attiva l'intervento.

## **Art. 12 - Lista di attesa**

- 12.1** Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:
- rischio sociale elevato;
  - assenza di rete familiare ed amicale;
  - famiglie monogenitoriali;
  - situazione di effettiva precarietà economica;
  - famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
  - famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.
- 12.2** Gli indicatori di priorità di cui al precedente comma 1 possono essere integrati o specificati da altri indicatori elaborati dal Servizio Sociale del Comune ed adeguatamente pubblicizzati al momento della presentazione delle domande, al fine di attualizzare i presupposti istruttori del procedimento all'evoluzione del quadro sociale del Comune.
- 12.3** Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

## **Art. 13 - Cessazione della presa in carico**

**13.1** Il Servizio Sociale comunale determina la cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- trasferimento della residenza.

## **Art. 14 - Trattamento dei dati personali - Accesso agli atti**

**14.1** I Servizi Sociali del Comune operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei termini e con le modalità previste da apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

**14.2** Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dal relativo regolamento comunale, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.

\*\*\*\*\*

## **Parte Terza: Compartecipazione alla spesa** **Principi generali**

### **Art. 15 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi**

**15.1** Sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini, i Servizi Educativi, i Servizi Sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria.

**15.2** Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di ISEE e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

**15.3** Nei casi in cui sia inadempito l'obbligo di compartecipazione, il Comune, previa formale messa in mora, si attiverà:

- nei modi più idonei ed opportuni per il recupero del credito nei confronti del soggetto inadempiente, prevedendo anche forme di rateizzazione;
- per l'eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti.

### **Art. 16 - Definizioni**

**16.1** Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **ISEE**, l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;
- **Patrimonio mobiliare**, i beni di cui all'art. 5, comma 4 del DPCM 159/2013;
- **Nucleo familiare**: il nucleo definito dall'art. 3 del DPCM. 159/2013;
- **Dichiarazione sostitutiva unica o in breve DSU**, la dichiarazione di cui all'art. 10 del DPCM 159/2013, così e per come modificata dal Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017 di approvazione delle modifiche in sede di aggiornamento al modello tipo della dichiarazione sostitutiva unica;



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

- **Prestazioni sociali agevolate**, fermo restando il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma: a) destinate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica; b) collegate, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche e non limitate dal possesso dei particolari requisiti economici di cui alla lettera a);
- **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**, prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti volti al: a) sostegno e aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; b) all'ospitalità presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; c) a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
- **ISEE iniziale**, il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza;
- **ISEE finale**, il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata;
- **Quota minima**, il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'ISEE del nucleo familiare di riferimento;
- **Quota massima**, il valore massimo di compartecipazione alla spesa a carico dell'utente per l'intervento o il servizio richiesto.

## **Art. 17 - Attestazione ISEE**

- 17.1** L'attestazione ISEE ha la validità prevista dal DPCM 159/2013 e successive modificazioni.
- 17.2** Ai fini dell'accesso e del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati devono presentare agli uffici comunali l'attestazione ISEE in corso di validità, secondo le tempistiche relative ai servizi ed agli interventi richiesti. Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.
- 17.3** La mancata presentazione dell'attestazione ISEE valido comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

## **Art. 18 - ISEE corrente**

- 18.1** Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.
- 18.2** Le attestazioni ISEE, rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del DPCM 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, sussistendo l'invarianza delle condizioni, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.

## **Art. 19 - Assenza o incompletezza della DSU**

- 19.1** Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti la DSU ai fini ISEE, il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la prestazione medesima.
- 19.2** Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore presenti una DSU incompleta o carente



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

degli elementi previsti dal citato DPCM 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione salvo che, a seguito della richiesta dei servizi comunali interessati, il cittadino non provveda all'integrazione.

## **Art. 20 - Effetti di una nuova DSU**

- 20.1** A norma dell'art. 10 comma 2 del DPCM 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di segnalare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.
- 20.2** A norma dell'art. 10, comma 2 del DPCM 159/2013, qualora il Comune richiedesse una DSU aggiornata attestante la variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della stessa da parte degli uffici comunali.

## **Art. 21 - Attività di controllo delle DSU**

- 21.1** Ai sensi di quanto previsto dal DPR 445/2000 il Comune, in forma singola o associata, provvede ai controlli necessari delle DSU presentate ai fini ISEE, nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal DPCM 159/2013.
- 21.2** In caso di dichiarazione non veritiera, fatta salva la ricorrenza di un mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del DPR 445/2000.

\*\*\*\*\*

## **Criteri di compartecipazione**

### **Art. 22 - Definizione della compartecipazione alla spesa a carico del cittadino**

- 22.1** Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino il Comune stabilisce, per ogni tipologia di intervento o servizio, le specifiche modalità di definizione della compartecipazione a carico dei richiedenti, tenendo conto:
- che l'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del DPCM 159/2013;
  - della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.
- 22.2** La Giunta Comunale provvede annualmente, con proprio atto deliberativo nella fase di determinazione del sistema tariffario, a determinare:
- il costo effettivo del servizio secondo i criteri previsti dall'art. 6, comma 4, del D.L. 28.03.1983 n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1993 n. 131, oppure il budget di spesa a carico del bilancio comunale in relazione alle necessità rilevate;
  - la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
  - la quota di contribuzione massima posta a carico del cittadino;
  - l'eventuale quota minima di contribuzione
  - l'ISEE iniziale;
  - l'ISEE finale;
  - la struttura della contribuzione per fasce differenziate delle quote di compartecipazione o secondo il metodo della progressione lineare.
- 22.3** La contribuzione così definita deve in ogni caso garantire la sostenibilità degli oneri da parte del cittadino e della sua famiglia.
- 22.4** In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Servizio Sociale può



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

- 22.5** Nel caso di indifferibilità ed urgenza di provvedimenti a protezione di persone incapaci di provvedere da sé alla propria tutela, su proposta motivata del Servizio Sociale, vengono predisposti gli opportuni provvedimenti.
- 22.6** Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.

## **Art. 23 - Attestazione ISEE in caso di nucleo familiare rilevante ristretto**

### ***Prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria rivolte a persone di maggiore età***

- 23.1** In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il richiedente può presentare l'attestazione ISEE secondo quanto contenuto nell'articolo 6 del DPCM 159/2013.
- 23.2** Qualora fosse necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di ulteriori prestazioni sociali agevolate, il richiedente è tenuto ad integrare la dichiarazione sostitutiva unica in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi, e presentare una nuova attestazione ISEE aggiornata.

### ***Prestazioni sociali agevolate e prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria erogate in favore di minori***

- 23.3** In caso di accesso a prestazioni sociali agevolate e prestazioni sociali agevolate di natura socio sanitaria in favore di minori, l'ISEE è calcolato secondo quanto previsto dall'art. 7 del DPCM 159/2013.
- 23.4** Nelle fattispecie di cui al presente articolo, in assenza di accertamento giurisdizionale dell'estraneità in termini affettivi ed economici, il Servizio sociale comunale, su istanza formale delle persone interessate e previa adeguata istruttoria, provvede a dichiarare:
- il sussistere delle condizioni di estraneità;
  - il non sussistere delle condizioni di estraneità;
  - l'impossibilità di accertare la sussistenza delle condizioni di estraneità.
- Nei casi di situazioni già in carico il Servizio sociale potrà procedere autonomamente all'istruttoria.
- In caso di situazione non in carico al momento della presentazione dell'istanza, il Servizio sociale comunale procederà alla raccolta delle necessarie informazioni anche avvalendosi di operatori comunali di altri servizi. In tale caso l'istruttoria deve concludersi entro 60 gg. dalla presentazione della suddetta istanza.

## **Art. 24 - Fasce di compartecipazione alla spesa per Servizi Sociali e Servizi Educativi a carico del richiedente**

- 24.1** Nell'ambito delle competenze richiamate anche all'art. 22.2 del presente Regolamento e salvo diversa specifica disposizione contenuta nel presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe per ciascun Servizio Sociale ed Educativo comunale e



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

per ogni intervento/prestazione, nonché la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente, da applicarsi secondo le fasce differenziate di cui alla tabella che segue:

Fascia	Valore ISEE
I	Fino a € 4.000,00
II	da € 4.000,01 ad € 6.500,00
III	da € 6.500,01 ad € 8.500,00
IV	da € 8.500,01 ad € 10.500,00
V	da € 10.500,01 ad € 13.500,00
VI	da € 13.500,01 ad € 18.000,00
VII	da € 18.00,01 ad € 25.000,00
VIII	Oltre € 25.000,00

- 24.2** Verrà automaticamente applicata la fascia massima di contribuzione:
- in caso di omessa consegna dell'attestazione ISEE da parte di cittadini richiedenti il servizio;
  - ai richiedenti il servizio non residenti nel territorio comunale.

\*\*\*\*\*

## **Parte Quarta: Servizi Sociali comunali**

### **Interventi di natura economica**

#### **(A) Sostegno economico**

##### **Art. 25 - Interventi di sostegno economico**

**25.1** Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolari situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.

La Giunta comunale, in base alle disponibilità economiche ed alle criticità prevalenti, definisce la tipologia di situazioni sociali a cui rispondere prioritariamente.

**25.2** Gli interventi di sostegno economico possono consistere:

- nell'erogazione di denaro e/o di beni materiali;
- nell'esenzione dal pagamento di determinati servizi;
- nella riduzione della contribuzione a carico del cittadino a fronte della definizione di un progetto personalizzato e del relativo contratto sociale, da attuarsi nei limiti delle risorse definite annualmente dalla Giunta comunale ed assegnate con il piano esecutivo di gestione.

##### **Art. 26 - I contributi economici**

**26.1** L'erogazione di contributi in denaro si distingue in:

- a) contributi ordinari;
- b) contributi straordinari.

##### **Contributi economici ordinari**

**26.2** Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata, di regola, per un periodo massimo di dodici mesi (anche frazionati), ed è finalizzato all'inclusione sociale ed al contrasto della povertà, tramite progetti personalizzati a favore del cittadino a rischio di marginalità sociale ed impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari.

**26.3** Il Servizio Sociale comunale ha facoltà di prorogare, con proprio provvedimento motivato, il contributo per ulteriori dodici mesi, a condizione che il destinatario abbia effettivamente aderito al progetto concordato.

Tale durata potrà essere prorogata per ulteriori periodi in caso di situazioni





# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

di estrema gravità e/o in presenza di minori.

**26.4** Oltre che alla ricorrenza degli ulteriori requisiti soggettivi ed oggettivi di cui ai successivi articoli, la concessione del contributo economico ordinario è subordinata alla sottoscrizione, da parte del Servizio Sociale comunale e del richiedente, del contratto sociale in cui è definito il progetto personalizzato finalizzato al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale comunale provvede alla sua ridefinizione o, in caso di indisponibilità delle persone interessate, alla sua interruzione. Il Servizio Sociale potrà, altresì, richiedere la restituzione del contributo già percepito.

## **Contributi economici straordinari**

**26.5** Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali idonee a compromettere gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali:

- abbandono del nucleo familiare, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo stesso;
- spese eccezionali per gravi eventi morbosi che comportino esborsi non coperti dal Servizio Sanitario regionale;
- necessità di ripristino delle utenze essenziali (energia elettrica, riscaldamento) per nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori), nel limite dell'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- spese eccezionali per calamità naturali.

**26.6** L'entità del contributo è proposta dal Servizio Sociale sulla base della situazione contingente e straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento del bisogno.

**26.7** Nel mese di erogazione del contributo straordinario una tantum i destinatari del predetto contributo possono percepire anche eventuali contributi continuativi.

## **Art. 27 - Requisiti di accesso ai contributi economici - Coefficiente di fragilità**

**27.1** Per poter beneficiare dei contributi ordinari e straordinari, il richiedente dovrà rispondere ai requisiti di cui alla Tabella 1 che segue, nonché raggiungere un Coefficiente di Fragilità minimo pari a 0,3.

Non potranno trovare accoglimento le domande che non raggiungeranno il punteggio minimo di "fragilità sociale" definito nel presente Regolamento.

**27.2** Il coefficiente di fragilità sarà determinato dal Servizio Sociale applicando i parametri di cui alla successiva Tabella 2 e corrisponderà alla somma del valore dei coefficienti attribuiti alle specifiche condizioni soggettive e personali prese a parametro di valutazione.

**27.3** Il valore del Coefficiente di Fragilità concorrerà a determinare l'ammontare del contributo ordinario e/o straordinario che sarà effettivamente erogato al richiedente, sulla base dei requisiti di accesso di cui alla Tabella 1 nonché nel rispetto dei limiti minimo e massimo che la Giunta Comunale stabilirà annualmente.



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

**Tabella 1 - Requisiti di accesso**

<b>N. componenti del nucleo familiare</b>	<b>Valore ISEE</b>	<b>Patrimonio mobiliare da attestazione ISEE</b>
1 persona	Fino a € 4.500,00	< € 4.000,00
2 persone	Fino a € 6.000,00	< € 6.000,00
Da 3 a 4 persone	Fino a € 8.500,00	< € 8.000,00
Da 5 a 6 persone	Fino a € 9.500,00	< € 10.000,00
Oltre 6 persone	Fino a € 10.500,00	< € 10.000,00

**Tabella 2 - Coefficiente di fragilità**

<b>Condizione soggettiva e personale</b>	<b>Coefficiente</b>
Persona sola o famiglia priva di rete parentale di supporto	0.2
Famiglia monoparentale	0.2
Famiglia con 2 figli minori	0.2
Famiglia con 3 o più figli minori	0.3
Abitazione in locazione	0.3
Abitazione di proprietà con mutuo	0.2
Abitazione ERP	0.1
Presenza soggetto disabile adulto oltre 75%	0.2
Presenza soggetto disabile minore	0.3
Presenza più soggetti disabili minori e/o adulti	0.4
Presenza anziano oltre 65 anni	0.1
Presenza 2 anziani oltre 65 anni	0.2

\*\*

## **(B) Assistenza abitativa**

### **Art. 28 - Ambito di intervento e modalità di accesso**

**28.1** Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, assicura le seguenti forme di assistenza socio - abitativa:

- a) interventi per l'emergenza abitativa, consistenti nell'accoglienza temporanea, per un massimo di 60 giorni, presso strutture pubbliche e private;
- b) assistenza alloggiativa con supporto socio - educativo, consistenti nell'assegnazione temporanea, per un massimo di 12 mesi, di alloggi pubblici o privati nella disponibilità del Comune, contestualmente alla realizzazione di percorsi personalizzati di sostegno all'autonomia personale ed alle responsabilità familiari;
- c) interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione;
- d) assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo la normativa vigente.



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

**28.2** Le persone ed i nuclei familiari che vengano a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento al Servizio Sociale comunale secondo le modalità previste dal presente Regolamento. La valutazione e la decisione in merito all'attivazione degli interventi segue la procedura prevista dal presente Regolamento.

## **Art. 29 - Destinatari**

**29.1** Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti nel Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal Servizio Sociale.

**29.2** Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi tre anni.

**29.3** Possono accedere agli interventi **di emergenza abitativa di cui alla lettera a)**, i cittadini che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- sfratto immediatamente esecutivo;
- ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico - abitativa accertata;
- altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
- disagio abitativo attestato dal Servizio Sociale per 'accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico-fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di violenza.

Per l'accesso agli **interventi economici a sostegno dell'affitto, finalizzati a contribuire alla copertura del canone di locazione di cui alla lettera c)**, i criteri sono determinati dalla regolamentazione regionale in materia nonché alla disciplina dei contributi economici di cui al presente Regolamento;

Per l'accesso all'intervento di **assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, secondo la normativa vigente di cui alla lettera d)**, i criteri di accesso sono determinati dalla regolamentazione regionale in materia.

## **Art. 30 Requisiti di accesso agli interventi di cui alle lettere a) e b)**

**30.1** Per poter beneficiare dei contributi di cui alle lettere a) e b), il richiedente dovrà rispondere ai requisiti di cui alla Tabella che segue.

<b>N. componenti del nucleo familiare</b>	<b>Valore ISEE</b>	<b>Patrimonio mobiliare da attestazione ISEE</b>
1 o 2 persone	Fino a € 6.000,00	< € 6.000,00
3 o 4 persone	Fino a € 8.000,00	< € 8.000,00
Oltre 5 persone	Fino a € 10.500,00	< € 10.000,00

**30.2** Considerata la destinazione dei contributi, sarà possibile per l'Assistente Sociale intervenire in deroga ai criteri di accesso, in caso di situazioni in cui risultino comprovate motivazioni e/o condizioni a supporto della deroga medesima.

Le ragioni della deroga dovranno essere esplicitate in un'apposita relazione l'Assessore competente dovrà condividere e sottoporre alla Giunta Comunale. Costituiscono motivi giustificativi di deroga ai requisiti di cui alla precedente Tabella la necessità di interventi di tutela a favore di minori, di vittime di violenza, di persone con patologie invalidanti nonché di ogni altra specifica



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

condizione di rilevante fragilità.

## **Art. 31 - Il contratto di assistenza socio - abitativa**

- 31.1** I beneficiari degli interventi di assistenza abitativa stipulano con il Comune un apposito contratto sociale, nel quale sono precisati gli specifici obblighi delle parti ai fini della gestione degli immobili concessi in uso temporaneo.
- 31.2** In ogni caso è fatto obbligo al Comune di:
- assicurare la disponibilità dell'alloggio all'assegnatario;
  - adempiere agli obblighi contrattuali nei confronti dei proprietari degli alloggi dei quali il Comune abbia la disponibilità sulla base di accordi con i soggetti privati o enti proprietari e per i quali lo stesso procede alla sublocazione in favore del beneficiario dell'intervento di assistenza abitativa.
- 31.3** Il beneficiario dell'intervento, dal canto suo, si impegna in ogni caso a prendere possesso dell'alloggio messo a disposizione dal Comune, ad utilizzarlo con cura e diligenza nonché a rilasciarlo nei tempi e con i modi concordati con il Comune stesso.
- 31.4** Con l'accesso agli interventi il Servizio Sociale comunale procede alla contestuale verifica dei requisiti ed all'eventuale accompagnamento del beneficiario alla presentazione di domanda di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

## **Art. 32 - Possibilità di subentro nell'assegnazione**

- 32.1** In caso di decesso o di abbandono del nucleo familiare da parte dell'assegnatario dell'alloggio nell'ambito di interventi di assistenza con supporto socio - educativo definiti alla precedente lettera b), il Servizio Sociale comunale procederà ad una nuova valutazione della situazione finalizzata alla conferma, modifica e/o revoca del beneficio;
- 32.2** In caso di intervenuta non autosufficienza, temporanea o permanente, dell'assegnatario dell'alloggio nell'ambito di una delle misure di cui al presente capo, quest'ultimo potrà, previo accordo con il Comune, ospitare continuativamente persone terze per esclusive esigenze di assistenza personale e per il periodo di tempo indicato dal Comune medesimo.

## **Art. 33 - Revoca, decadenza e rilascio**

- 33.1** Fatta salva la tutela della salute psicofisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e non autosufficienti prive di reti familiari e parentali nonché di persone vittime di violenza, il Comune provvederà con apposito atto a revocare l'assistenza alloggiativa nei casi in cui l'assegnatario:
- non dimori stabilmente nell'alloggio assegnatogli;
  - abbia ceduto o sublocato l'alloggio;
  - manchi immotivatamente di partecipare alla spesa secondo le modalità concordate per più di tre mensilità;
  - abbia adibito l'alloggio ad attività illecite e comunque ne abbia mutato la destinazione d'uso;
  - ponga in essere comportamenti, debitamente accertati, che rechino disturbo o danno alla convivenza degli altri condomini;
  - abbia perduto i requisiti richiesti per l'assegnazione;
  - ospiti continuativamente persone terze in assenza di accordo con il Comune.
- 33.2** Gli assegnatari che si trovino in una delle situazioni sopra elencate sono diffidati con atto scritto a cessare il comportamento contrario al regolamento. Qualora, successivamente alla diffida, venisse accertata la permanenza della situazione di irregolarità, il Comune ordinerà all'assegnatario di rilasciare i



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

locali entro e non oltre trenta giorni e compirà, ove necessario, ogni atto ed azione volta ad ottenere il rilascio.

**\*\***

## **Centri ricreativi diurni**

### **Art. 34 - Centri Ricreativi Diurni - Definizione e finalità del servizio**

- 34.1** Il servizio denominato "centro ricreativo diurno" è uno strumento di sostegno ai minori in età scolare, dalla scuola per l'infanzia a quella secondaria di primo grado, ed alle loro famiglie.
- 34.2** Esso ha il duplice scopo di offrire durante i periodi di vacanza scolastica:
- ai minori, interventi di carattere educativo, ludico ed aggregativo;
  - ai genitori, un valido contesto di accoglienza per i figli.
- 34.3** Nell'organizzazione del servizio, il Comune si impegna a garantire attenzione alla qualità delle relazioni che intercorrono tra i minori che vi accedono, tra i minori e gli operatori e gli utenti, tra gli operatori e le famiglie dei minori.

### **Art. 35 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

- 35.1** Nell'ambito delle competenze richiamate dall'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe per il servizio denominato "centro ricreativo diurno", nonché la struttura e la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente secondo le fasce differenziate e le ulteriori disposizioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

**\*\***

## **Interventi e servizi a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane e dei minori**

### **Art. 36 - Progetto individuale**

- 36.1** L'art. 14 della L. 328/00 prevede che, per realizzare la piena integrazione di persone con disabilità, il Servizio Sociale comunale predispone un Progetto Individuale. Esso rappresenta per il destinatario la definizione organica degli interventi e dei servizi che costituiscono la risposta complessiva ed unitaria sotto il profilo assistenziale, riabilitativo, scolastico e lavorativo.
- 36.2** Per le persone anziane, il Progetto Individuale rappresenta la definizione organica degli interventi volti a garantire il necessario supporto alla fragilità e alle condizioni di parziale o totale non autosufficienza, determinate dalle patologie invalidanti e/o dall'età.
- 36.3** In entrambi i casi, per la predisposizione del progetto individuale il Servizio Sociale comunale, in sintonia e collaborazione con la ASST e secondo la volontà della persona beneficiaria (della sua famiglia o di chi la rappresenta), considera ed analizza tutte le variabili, oggettive e soggettive, che ruotano attorno al destinatario e, nello specifico:
- la situazione sanitaria personale;
  - la situazione economico/culturale/sociale/lavorativa della persona con disabilità in rapporto anche al proprio contesto familiare e sociale;
  - la situazione relazionale/affettiva/familiare;
  - la disponibilità personale della famiglia, amici, operatori sociali;
  - gli interessi ed aspirazioni personali;
  - i servizi territoriali già utilizzati;
  - i servizi territoriali cui poter accedere nell'immediato futuro.
- 36.4** Nell'ambito della progettazione ed attuazione del Progetto Individuale,



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

potranno essere considerate e concordate forme di utilizzo delle risorse complessive, sulla base degli interventi e dei servizi da attivare.

## **(C) Servizio di assistenza domiciliare (in breve SAD)**

### **Art. 37 - Servizio di Assistenza domiciliare - definizione**

**37.1** Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone anziane e/o persone con disabilità nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza.

L'intervento ha, altresì, lo scopo di evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie - assistenziali.

**37.2** I servizi di assistenza domiciliare si compongono:

- di prestazioni di natura socio-assistenziale, erogate in integrazione con i servizi socio-sanitari sviluppati dalla ASST;
- di attività e servizi di varia natura assistenziale prodotti da soggetti pubblici e privati nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

**37.3** Il Servizio di assistenza domiciliare è erogato tramite figure professionali qualificate. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto individualizzato di assistenza.

### **Art. 38 - Destinatari**

**38.1** Destinatari del SAD sono persone in situazione di fragilità per motivi di età, salute, svantaggio psicosociale o di altra natura.

**38.2** Accede prioritariamente al SAD l'utenza non autosufficiente che versa in situazioni economiche disagiate e che non ha una rete di aiuti parentali significativa.

### **Art. 39 - Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

**39.1** Nell'ambito delle competenze richiamate anche all'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe, la struttura della contribuzione per il servizio di assistenza domiciliare nonché la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente, da applicarsi secondo le fasce differenziate di cui all'art. 24 del presente regolamento.

**39.2** Vista la rilevanza sociale del servizio di assistenza domiciliare, per gli utenti con ISEE fino ad € 8.500,00 è definita una quota di compartecipazione pari allo 0% della tariffa che verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

**39.3** In ogni caso, sempre in considerazione della natura del servizio erogato, l'Assistente Sociale può intervenire in deroga alla quota di partecipazione con relazione comprovante le motivazioni/condizioni a supporto della deroga medesima.

## **(D) Assegno di cura per il mantenimento della persona anziana al domicilio**

### **Art. 40 - Assegno di cura - definizione e durata**

**40.1** L' "assegno di cura" costituisce un intervento sociale di natura economica volto a favorire il permanere delle persone anziane nel proprio ambito familiare e sociale, mettendole in condizione di sostenere i costi necessari per gli interventi di assistenza giornaliera o H 24 (giornaliera e notturna).

L'intervento ha, altresì, lo scopo di evitare rischi di ricoveri impropri in strutture sanitarie o in residenze sanitarie - assistenziali, favorendo la permanenza dell'anziano al domicilio con un'adeguata copertura assistenziale

**40.2** Per tutto il periodo di erogazione dell'assegno di cura, il beneficiario dovrà mantenere in essere gli interventi e le prestazioni assistenziali indicate nel



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

Progetto Personalizzato definito con l'Assistente Sociale.

- 40.3** Nel Progetto Individuale, infatti, verrà indicato il dettaglio sia delle prestazioni di natura socio-assistenziale erogate dal *care-giver* (persona di famiglia o assistente esterno) eventualmente in integrazione con i servizi socio-sanitari erogati dalla ASST, sia delle attività e dei servizi di natura assistenziale offerti da altri soggetti (pubblici e privati) nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali.

L'assegno di cura è incompatibile con altre misure di natura economico-assistenziale erogate da enti pubblici, salvo deroga disposta con apposito provvedimento dell'Assistente sociale accompagnato da una relazione comprovante le motivazioni/condizioni a supporto della deroga medesima.

- 40.4** L'assegno di cura potrà essere riconosciuto per un periodo massimo di mesi dodici (anche frazionati). Il contributo può essere prorogato per ulteriori periodi, previa verifica del Servizio Sociale del permanere delle condizioni e delle necessità assistenziali; con il rinnovo dovrà sempre essere sottoscritto il Progetto Individuale assistenziale.

## **Articolo 41 - Destinatari e Partecipazione degli utenti al costo del servizio**

- 41.1** Possono accedere all'assegno di cura i soggetti che rispondono ai requisiti soggettivi ed oggettivi di seguito riportati:

- fragilità comprovata dal riconoscimento dell'invalidità civile nella percentuale del 100%;
- comprovata necessità di prestazioni assistenziali giornaliere finalizzate alla permanenza nel proprio ambiente di vita;
- un ISEE non superiore ad € 10.500,00 ed un Patrimonio mobiliare (risultante dall'attestazione ISEE) non superiore ad € 8.000,00.

- 41.2** Accede prioritariamente l'utenza non autosufficiente con età superiore ai 65 anni, che non frequenta alcuna struttura diurna socio-assistenziale o socio-sanitaria, che versa in situazioni economiche disagiate e che non ha una rete di aiuti parentali significativa.

- 41.3** Nell'ambito delle competenze richiamate dall'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, determina annualmente il valore minimo e massimo del contributo erogabile e la struttura dello stesso da applicarsi secondo le fasce differenziate di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

- 41.4** L'effettivo ammontare dell'assegno di cura verrà definito dal Servizio Sociale comunale, entro i limiti di cui al precedente articolo, sulla base sia della condizione economica dell'utente (definita attraverso l'ISEE) sia del Coefficiente di Fragilità.

Il Coefficiente di Fragilità è il risultato della somma dei singoli coefficienti attribuiti alle condizioni personali come da tabella che segue:

<b>Condizione soggettiva e personale</b>	<b>Coefficiente</b>
Anziano/a solo/a	0.2
Presenza nel nucleo familiare di altro soggetto con invalidità superiore al 75%	0.3
Assenza di legami familiari - nessun figlio	0.3
Abitazione in locazione	0.3



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

Abitazione ERP	0.2
care giver familiare	0.1
care giver professionale	0.2
Fino a 20 ore di assistenza diurna	0.1
Oltre a 20 ore di assistenza diurna	0.2
assistenza h24	0.3

## **(E) Pasti al domicilio e collettivi**

### **Art. 42 - Pasti al domicilio e pasti collettivi - finalità e destinatari**

**42.1** L'erogazione di pasti a domicilio è volta a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

Il servizio ha, altresì, lo scopo di evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.

**42.2** Sono destinatari del servizio di pasti al domicilio i cittadini residenti nel Comune, che hanno necessità d'aiuto al domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri.

**42.3** Sono destinatari del servizio di pasti collettivi le persone anziane autosufficienti, cosicché il pasto possa essere anche un'opportunità di socializzazione e di condivisione.

**42.4** Il Servizio Sociale può ammettere al servizio denominato "pasti collettivi" anche soggetti non anziani che si trovino in condizione di fragilità, per i quali il servizio stesso può rappresentare un contesto positivo di socializzazione e condivisione.

**42.5** I pasti sia a domicilio sia collettivi sono garantiti su 5 giorni settimanali.

### **Art. 43 - Quota di contribuzione**

**43.1** Nell'ambito delle competenze richiamate anche all'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe, la struttura della contribuzione per il servizio di pasti a domicilio e collettivi, nonché la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente, da applicarsi secondo le fasce differenziate di compartecipazione e le ulteriori disposizioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

## **(F) Trasporto sociale**

### **Art. 44 - Trasporto sociale - definizione e finalità**

**44.1** È da intendersi Trasporto Sociale il servizio volto a garantire la mobilità di persone anziane e di quelle con disabilità specifica e limitante l'autonomia negli spostamenti, attivato in via sussidiaria e alternativa ai servizi di trasporto pubblico, nei limiti delle risorse disponibili.

**44.2** Il servizio di trasporto sociale persegue l'intento di mantenere il legame del cittadino anziano o disabile con la propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l'accesso ai servizi pubblici, quali:

- strutture sanitarie;
- servizi di terapia, rieducazione e riabilitazione del territorio;
- servizi scolastici;
- uffici e servizi pubblici e di pubblica utilità;
- luoghi di iniziative e manifestazioni valide all'integrazione e socializzazione;
- luoghi di lavoro e/o di impegno quotidiano.





# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

In tal senso, il trasporto sociale è da intendersi quale servizio di natura socio - assistenziale, in quanto volto consentire a persone in situazioni di fragilità (privi di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi autonomamente dei mezzi pubblici) l'accesso ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle esigenze connesse alla loro situazione.

- 44.3** Parimenti il servizio intende essere di supporto alla famiglia del richiedente, senza comunque sostituirsi ad essa, laddove i soggetti siano impossibilitati a provvedervi autonomamente.

## **Art. 45 - Quota di contribuzione**

- 45.1** Per la natura del servizio non è prevista alcuna compartecipazione al costo nel caso di trasporti erogati a favore di minori disabili.
- 45.2** Nell'ambito delle competenze richiamate anche all'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe, la struttura della contribuzione per il servizio di trasporto sociale nonché la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente, da applicarsi secondo le fasce differenziate di compartecipazione e le ulteriori disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

## **(G) Prestazioni agevolate di natura socio sanitaria per disabili**

### **Art. 46 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per disabili**

- 46.1** Per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in favore di persone disabili si intendono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi e servizi di ospitalità presso strutture residenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo esemplificativo, comunità alloggio disabili (CAH), residenze sanitarie disabili (RSD), residenze sanitarie assistenziali (RSA) ecc.) e semiresidenziali, tra le quali sono da annoverare, a titolo puramente esemplificativo, i Centri Socio Educativi (CSE), i Centri Diurni Disabili (CDD), i Servizi di Formazione all'Autonomi (SFA), altri servizi territoriali sperimentali finalizzati all'integrazione dell'utenza disabile.
- 46.2** Per i predetti interventi e prestazioni, essendo gestiti a livello di ambito dei Comuni del Piano di Zona del Rhodense, al fine della compartecipazione al costo di tali servizi, si applicano le disposizioni dei Regolamenti comunali per l'erogazione di contributi relativi a ricoveri in strutture residenziali e semi residenziali per persone disabili, approvati con le Delibere di C.C. n. 9 e 8 del 07 febbraio 2018.

## **(H) Servizio di assistenza domiciliare educativa**

### **Art. 47 - Servizio di assistenza domiciliare educativa**

- 47.1** In attuazione dell'articolo 22, comma 2 - lettera c) Legge 8 novembre 2000 n. 328, l'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglia si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa si trovi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore;
- 47.2** Finalità del servizio è, dunque, il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
- favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

- favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

## **Art. 48 - Destinatari**

**48.1** Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

**48.2** L'accesso al servizio verrà valutato dal Servizio Sociale comunale in base alla ricorrenza delle circostanze di seguito elencate:

- presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
- disagio scolastico e/o culturale;
- nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
- famiglie monoparentali, situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica del genitore (decessi, ospedalizzazione, carcerazioni, ecc.) o di supporto psicologico (disagio psichico, ecc.) e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
- minori in difficoltà scolastiche segnalati al Servizio Sociale da parte degli organi didattici competenti;
- provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

## **Art. 49 - Quota di compartecipazione**

**49.1** Vista la rilevanza sociale del servizio di assistenza domiciliare, per gli utenti dello stesso è definita una quota di compartecipazione pari allo 0% della tariffa che verrà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

\*\*\*\*\*

## **Parte Quinta: Servizi Educativi comunali**

### **Asilo Nido**

## **Art. 50 - Asilo Nido**

**50.1** L'asilo-nido è un servizio di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione rivolto a bambini da 3 a 36 mesi.

**50.2** Nell'ambito delle competenze richiamate anche all'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente il servizio, da applicarsi secondo le fasce differenziate di compartecipazione di cui alla tabella che segue



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

Fascia contribuzione	Valore ISEE
I	Fino a € 5.500,00
II	da € 5.500,01 ad € 8.500,00
III	da € 8.500,01 ad € 11.500,00
IV	da € 11.500,01 ad € 15.000,00
V	oltre €15.000,01

**50.3** Verrà automaticamente applicata la fascia V di contribuzione in caso di omessa consegna dell'attestazione ISEE da parte di cittadini richiedenti il servizio.

**50.4** In caso di frequenza da parte di minore non residente nel Comune, la famiglia dovrà farsi carico dell'intero costo unitario del servizio, fissato in sede di offerta nella gara per la concessione.

**\*\***

## **Spazio di socializzazione e Gruppo gioco**

### **(I) Spazio di socializzazione**

#### **Art. 51 - Spazio di socializzazione - definizione**

**51.1** Il servizio denominato "Spazio di socializzazione" si configura come intervento di supporto alla famiglia con finalità educative e di socializzazione, rivolto a bambini da 0 a 3 anni, con la presenza di un adulto di riferimento con una educatrice a supporto delle attività del gruppo.

#### **Art. 52 - Quota di compartecipazione**

**52.1** Nell'ambito delle competenze richiamante all'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe, la struttura della contribuzione per il servizio denominato "spazio di socializzazione", nonché la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente, da applicarsi secondo le fasce differenziate di compartecipazione e le ulteriori disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

### **(L) Gruppo Gioco**

#### **Art. 53 - Gruppo Gioco - definizione**

**53.1** Il servizio denominato "Gruppo Gioco" è rivolto a minori da 18 a 36 mesi che con la presenza di educatrici qualificate e senza la presenza di adulti di riferimento svolgono in un percorso educativo attività ludico ricreative e di socializzazione.

#### **Art. 54 - Quota di compartecipazione**

**54.1** Nell'ambito delle competenze richiamante all'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe, la struttura della contribuzione per il servizio denominato "gruppo gioco", nonché la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente, da applicarsi secondo le fasce differenziate di compartecipazione e le ulteriori disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

**\*\***

## **Ristorazione scolastica**

#### **Art. 55 - Servizio di ristorazione scolastica - definizione e finalità**

**55.1** Il Comune fornisce il servizio di ristorazione scolastica presso le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale.



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

**55.2** Lo scopo del servizio è quello di integrare il tempo del pasto nel tempo scuola, in quanto momento collettivo ed educativo che favorisce la frequenza e la integrazione al sistema scolastico.

## **Art. 56 - Quote di contribuzione**

**56.1** Nell'ambito delle competenze richiamante all'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe, la struttura della contribuzione per il servizio di ristorazione scolastica, nonché la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente, da applicarsi secondo le fasce differenziate di compartecipazione e le ulteriori disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

**\*\***

## **Trasporto scolastico**

### **Art. 57 - Trasporto scolastico**

**57.1** Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di ed supportare ed agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e, dunque, dare piena attuazione al diritto allo studio.

**57.2** Il servizio di trasporto scolastico è svolto direttamente a favore degli utenti residenti della frequentanti la scuola per l'infanzia, la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

### **Art. 58 - Quota di contribuzione**

**58.1** Nell'ambito delle competenze richiamante all'art. 22.2 del presente Regolamento, la Giunta Comunale annualmente determina, con proprio atto deliberativo, le tariffe, la struttura della contribuzione per il servizio di trasporto scolastico, nonché la quota di compartecipazione posta a carico del richiedente, da applicarsi secondo le fasce differenziate di compartecipazione e le ulteriori disposizioni di cui all'art. 24 del presente regolamento.

**\*\*\*\*\***

## **Parte Sesta: Disposizioni finali**

### **Art. 59 - Sviluppo del sistema informativo**

**59.1** Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dalla Legge 122/2010, il Comune pone in essere, in accordo con i Comuni dell'Ambito Distrettuale, ogni azione diretta ad omogeneizzare i criteri e le modalità di rilevazione del bisogno nonché di tutte le informazioni utili alla predisposizione ed organizzazione dei servizi nonché alla disciplina dell'accesso agli stessi.

### **Art. 60 - Pubblicità**

**60.1** A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia previa richiesta.

**60.2** E' fatto carico ai Servizi competenti provvedere alla più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Città Metropolitana di Milano

**Art. 61 - Entrata in vigore. Abrogazioni. Regolamentazione dei servizi conferiti all'ambito del rhodense**

**61.1** Il presente Regolamento entra in vigore il giorno 1 febbraio 2019.

**61.2** Dal giorno 1 febbraio 2019 si intenderà abrogato regolamento per l'introduzione delle fasce I.S.E.E. per l'attribuzione delle rette differenziate degli utenti dell'asilo nido, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2018.

**61.3** Ai servizi conferiti all'azienda di servizi Sercop continueranno ad applicarsi le norme di cui ai regolamenti approvati con Delibere di C.C. n. 9 e 8 del 07 febbraio 2018;

